

Reg. Sent. 1600/2024

Depositata il 03.02.2025

n. 620/2023 R.G. Tribunale

n. 834/2022 R.G. notizie di reato

TRIBUNALE ORDINARIO DI PESCARA

- RITO COLLEGALE -

Sezione Penale

SENTENZA

(art. 544 e segg. c.p.p.)

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale, composto dai magistrati:

- Dott.ssa Marina Valente Presidente
- Dott. Gianluca Sarandrea Giudice
- Dott.ssa Virginia M. L. Scalera Giudice

all'udienza pubblica del giorno 5 novembre 2024 ha pronunciato e pubblicato mediante lettura del dispositivo la seguente

SENTENZA

nei confronti di:

M. G., nato a (...) il (...), domicilio dichiarato in (...) al Viale (...)

LIBERO-ASSENTE

Assistito e difeso di fiducia dall'Avv. A.D.G. del foro di Pescara

IMPUTATO

Del reato di cui all'art. 572, comma 1 e 2 c.p., perché con condotte reiterate, nei frequenti stati di alterazione conseguenti all'abuso di bevande alcoliche, inveendo contro M.A., compagna convivente nonché madre dei suoi figli F., nato il (...), e V., nata il (...), aggredendola verbalmente con parole ingiuriose del tipo "PUTTANA, SEI UNA TROIA", in un'occasione colpendola con uno schiaffo in faccia, per l'effetto mandandola a sbattere contro una porta,

condotta tenuta alla presenza dei predetti figli minori, e, dopo la cessazione della convivenza, cui la M. poneva fine in quanto divenuta insostenibile, inviando tramite Whatsapp sull'utenza telefonica in uso al figlio F. un messaggio minatorio rivolto alla M. del seguente tenore "VEDI DI INCONTRARMI PERCHÉ IO TI DEVO PARLARE PERCHE TI DEVO GUARDARE IN FACCIA. IO MI MANGIO TUO PADRE TUO FRATELLO FIN QUANDO NON SO LA VERITÀ. IO RISCHIO LA VITA PER ME STESSO, RISCHIO LA GALERA, RISCHIO L'OMICIDIO VEDI DI RISPONDERE A STO CAZZO DI TELEFONO PERCHÉ COME SONO VENUTO A TROVARTI SOTTO AL LOCALE VENGO A TROVARTI SOTTO CASA", infliggeva alla M. sofferenze morali e fisiche tali da renderle abitualmente dolorosa e mortificante l'esistenza e da costringerla a vivere in un costante stato di paura e soggezione psicologica. Con l'aggravante di aver commesso il fatto in presenza dei figli minori.

In Pescara e Montesilvano (PE), dal 2018 a novembre 2022
(capo di imputazione così modificato nell'U.P. del 16.3.2023)

Parte civile: M. A., nata a (...) il (...) assistita e difesa dall'Avv. C. B., domiciliata presso lo studio dell'Avv. (...) sito in (...) al (...) (costituita il 16.03.2023)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Con l'intervento di:

- Pubblico Ministero in persona del Dr. Paolo POMPA;
- Avv. A. D. G. per l'imputato;
- Avv. C. B. per la parte civile.

Le parti hanno concluso come da verbale.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'imputato è stato tratto a giudizio con decreto che dispone il giudizio del 16.03.2023 a firma del Giudice dell'udienza Preliminare del Tribunale di Pescara per rispondere del reato contestato in epigrafe.

All'udienza del 20.06.2023, in assenza dell'imputato, è stato dichiarato aperto il dibattimento e sono state ammesse le prove richieste dalle parti: esame dei testi di lista e produzione

documentale per la Pubblica Accusa; esame dei testi di lista per la Parte Civile; esame dei testi di lista ed esame imputato per la Difesa.

All'udienza del 21.11.2023, la parte civile, presente, ha nominato come nuovo difensore l'Avv. C. B. All'esito dell'appello, sono risultati altresì presenti i testi della Pubblica Accusa: M. A., C. F., D. F. e si dava, pertanto, seguito alla loro escussione. Al termine, il Pubblico Ministero ha rinunciato, nulla opponendo le altre parti, all'escussione del teste Z. A. depositando il verbale di vane ricerche dell'imputato.

All'udienza del 4.03.2024 sono risultati presenti i testi della difesa, M. V. e M. M., e si è proceduto al loro esame.

All'udienza del 2.07.2024, rilevata l'assenza dell'imputato, interpretata come espressiva della volontà di non sottoporsi al proprio esame calendarizzato per detta udienza, le parti hanno rassegnato le proprie conclusioni e il Giudice ha rinviato per le repliche.

All'udienza del 5.11.2024, il Giudice, non essendovi repliche, ha dato lettura del dispositivo della sentenza e riservato il deposito dei motivi nei termini indicati.

L'imputato va ritenuto responsabile del reato di cui all'art.612 co.2 c.p., così qualificato il fatto contestato, mancando, per quello che si dirà più avanti, l'unitarietà delle condotte caratterizzate da un intento vessatorio.

Invero, la querelante, M. A., dopo aver premesso di essere stata legata all'imputato da una relazione sentimentale iniziata nell'anno 2000 ed interrottasi definitivamente, per sua volontà, nel mese di dicembre 2021, perché non sopportava più di vedere il suo compagno sempre ubriaco: "lui beveva la mattina, beveva la pranzo, beveva a cena ... Anche il figlio si rendeva conto che il papà era ubriaco ... e quindi da lì ho deciso di andare via", ha riferito che il prevenuto aveva iniziato a "bere di più" dopo la nascita della seconda figlia, ovvero nell'anno 2018, e a disinteressarsi del ménage familiare - condotte, queste, che li portavano a discutere, ogni qualvolta lei chiedeva al compagno lumi sul loro conto corrente e lo esortava a non ubriacarsi davanti ai figli; che durante dette discussioni l'imputato l'aggrediva verbalmente con espressioni del tipo "sei una troia" solo quando "beveva".

La donna, benché più volte sollecitata ad indicare la frequenza di dette aggressioni verbali e a contestualizzarle descrivendo le condotte tenute dall'imputato, si è limitata a riferire che "gli atteggiamenti sono stati tanti"; che quando si parlava "dei soldi, perché mancavano, lui mi

diceva "Fatti i cazzi tuoi, i soldi sono miei. Io controllavo il conto, vedevo che ci mancava..per esempio lo stipendio, se era mille e cinque, ne portava ottocento, quindi il resto dove sta? Ecco, per questo iniziavano le discussioni. Poi lui quando beveva, cioè pranzo, cena ...lui praticamente era aggressivo con le parole ... si vedeva che non era più una persona tranquilla"; che una volta - episodio, questo, che si era verificato all'interno di un residence, dove si erano momentaneamente trasferiti, avendo subito uno sfratto - dopo aver detto all'imputato, alla presenza dei figli, avendolo trovato "completamente ubriaco", "Ma non ti vergogni a farti trovare in questo stato davanti ai tuoi figli?", lo stesso l'aveva "ovviamente aggredito prima con le parole, poi mi ha tirato uno schiaffo", aggiungendo che "Federico (il figlio) l'ha spinto e io l'ho spinto. Poi lui non si reggeva in piedi ed è caduto" e si è chiuso in camera.

A specifica domanda del P.M., la donna ha riferito che solo in quella circostanza l'imputato l'aveva aggredita fisicamente.

La donna si è poi soffermata sulla condotta tenuta dall'imputato nei giorni immediatamente successivi la cessazione della loro convivenza, consistita nel cercarla insistentemente perché "mi voleva vedere" dapprima chiamandola spesso al telefono e, dopo averlo bloccato sul telefono, inviandole tramite Whatsapp sull'utenza telefonica in uso al figlio Federico, il messaggio minaccioso, meglio descritto nell'imputazione, messaggio che le aveva procurato ansia e paura, atteso che la cognata - persona con la quale non si sentiva da anni - l'aveva contattata telefonicamente per informarla che l'imputato aveva detto ai suoi stretti congiunti che l'avrebbe uccisa e poi si sarebbe suicidato. A specifica domanda, la donna ha riferito che dopo detto messaggio minaccioso non aveva mai incontrato l'imputato, sebbene quest'ultimo sapesse dove lavorava e, verosimilmente, conoscesse il luogo in cui si era trasferita, avendo nel frattempo avviato la procedura della separazione tra i coniugi.

Non risulta agli atti che la donna in epoca antecedente la querela sporta in data 18.2.2022, a seguito della quale è scaturito il presente procedimento, abbia richiesto l'intervento delle forze dell'ordine; abbia sporto denunce nei confronti dell'imputato; abbia confidato a qualcuno di essere vittima di vessazioni ad opera del compagno.

Non vi sono in atti certificazioni mediche che attestino lesioni subite dalla persona offesa..

Nessun teste escusso ha riferito di aver visto la persona offesa con segni e/o lividi sul corpo e/ o di aver assistito a litigi violenti, degni di essere segnalati.

La teste C.F., amica della persona offesa, a specifica domanda del P.M., ha riferito che la M. si era lamentata con lei soltanto del fatto che il suo compagno faceva uso di alcool e di sostanze stupefacenti e che si disinteressava dei figli e null'altro. Ha riferito che nel mese di febbraio 2022 - epoca in cui la coppia non conviveva più - il prevenuto l'aveva contattata telefonicamente per chiederle informazioni sui suoi figli, in quanto non riusciva a contattare la sua ex compagna e ad incontrare i suoi figli.

Ciò posto, non emergono dal narrato della persona offesa -valutato alla luce degli altri elementi probatori- profili di sopraffazione costante e protratta da parte dell'imputato nei suoi confronti, tali da potersi inquadrare nella fattispecie di maltrattamenti.

La donna ha, infatti, genericamente parlato di aggressioni verbali, occasionate da una situazione di abbandono morale ed economico da parte del compagno nei suoi confronti e nei confronti dei figli a causa dell'abuso di bevande alcoliche, ma senza circostanziare più di tanto tale situazione.

Risulta per tabulas che il Tribunale per i minorenni di L'Aquila ha nominato un curatore speciale per i figli minori della coppia - ciò denota l'incapacità di entrambi i genitori a tutelarli.

E' indubbio che oggetto giuridico della tutela penale apprestata dall'art.572 C.P. non è o non è solo l'interesse dello Stato a salvaguardare la famiglia da comportamenti vessatori e violenti, ma va individuato anche nella difesa dell'incolumità fisica e psichica delle persone indicate nella norma, interessate al rispetto della loro personalità nello svolgimento di un rapporto fondato su vincoli familiari. Ma è altrettanto indubbio, che il bene protetto non può ritenersi tout court compromesso ogniqualvolta si verificano fatti che ledono o pongono in pericolo l'incolumità personale, la libertà, l'onore di una persona della famiglia, richiedendosi, altresì, per la configurabilità del reato, che tali fatti siano la componente di una più ampia ed unitaria condotta abituale, proiettata ad imporre al soggetto passivo un regime di vita vessatorio, mortificante ed insostenibile.

Fatti episodici, come quelli narrati dalla denunciante, pur lesivi dei diritti fondamentali della persona, ma non riconducibili nell'ambito della descritta cornice unitaria, perché traggono origine da situazioni contingenti e particolari, non integrano il delitto di maltrattamenti, ma conservano, eventualmente, se ne ricorrono i presupposti, la propria autonomia come delitti contro la persona, già di per sé sanzionati dall'ordinamento giuridico. In questo caso, colui

che si rende responsabile di tali fatti non esprime una condotta abituale finalizzata ad alterare l'equilibrio della normale tollerabilità della convivenza, ma dà semplicemente sfogo, in modo errato, alla sua potenzialità reattiva di fronte a situazioni o eventi che percepisce come ingiusti o non corretti e che provocano inevitabilmente in lui uno stato di forte tensione, con l'effetto che la sua azione e le relative conseguenze vanno apprezzate e valutate in quel particolare contesto in cui sono maturate e non come componenti di un insieme comportamentale più ampio, da considerarsi unitariamente.

Conseguentemente, i fatti contestati nell'imputazione non integrano il reato di cui all'art.572 c.p., ma di certo sono sussumibili nel reato di minaccia ai danni della ex compagna - della cui sussistenza non vi è ragione di dubitare, avendo trovato riscontro nel CD prodotto dal P.M. e nelle dichiarazioni rese dal teste M. M., fratello dell'imputato, nella parte in cui riferisce di essere al corrente di una telefonata fatta da sua moglie alla persona offesa per informarla delle insane intenzioni dell'imputato.

L'acclarata minaccia posta in essere dall'imputato in danno della ex compagna ha costituito, all'evidenza, parte integrante dell'imputazione formale ed è stata al centro dell'istruttoria dibattimentale e ciò ha consentito all'imputato di avere piena conoscenza delle accuse e di dispiegare appieno il suo diritto di difesa.

Pertanto, l'imputato va ritenuto responsabile del reato di cui all'art.612, co.2, c.p. indicato in dispositivo e condannato - valutati tutti gli elementi utili di cui all'art. 133 c.p., concesse le attenuanti generiche, al solo fine di adeguare la pena al disvalore reale del fatto, alla pena di giorni quindici di reclusione.

L'imputato è tenuto per legge al pagamento delle spese processuali.

Ricorrono i presupposti di legge per concedere al prevenuto il beneficio della sospensione condizionale della pena.

L'accertamento della penale responsabilità comporta la condanna dell'imputato al risarcimento dei danni richiesti dalla parte civile, per la cui liquidazione definitiva andrà provveduto con separato giudizio nella più opportuna sede civile.

L'imputato è, altresì, tenuto a rifondere all'Erario - atteso che la parte civile è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato - le spese processuali sostenute dalla parte civile per la costituzione in giudizio e la difesa, che si liquidano - tenuto conto che per la natura e complessità della causa le prestazioni svolte dal difensore della parte civile hanno richiesto un

ordinario impegno professionale - in complessivi € 2.237,34, oltre spese forfettarie, IVA e CAP.

La presente motivazione viene resa nel termine indicato in dispositivo ex art.544 co.3 c.p.p.

PQM

Visti gli artt. 533 e ss c.p.p.

dichiara

M. G. responsabile del reato di cui all'art. 612 co. 2 c.p., così qualificati i fatti contestati, e lo condanna alla pena di giorni quindici di reclusione, oltre al pagamento delle spese processuali. Pena sospesa.

Condanna M. G. al risarcimento del danno in favore della parte civile, da liquidarsi in separata sede, e alla refusione delle spese processuali sostenute dalle stesse che si liquidano in complessive € 2.237,34, oltre IVA, CAP e spese forfettarie, da porsi a favore dello Stato.

Fissa giorni 90 per la motivazione.

Pescara, 5.11.2024

Il Presidente Est.